

Informativa sulle nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia – Legge di Bilancio 2026

(in attuazione alla Deliberazione Covip del 25 giugno 2026)

Indice

a) Premessa	3
b) Rendita a Durata Definita	4
1. Definizione e requisiti di accesso	4
2. Modalità di presentazione della richiesta	4
3. Regime fiscale	5
4. Determinazione e corresponsione della R.D.D.	5
5. Modalità di rivalutazione della R.D.D.	6
6. Tempistiche e modalità di liquidazione	6
7. Costi	6
8. Beneficiari in caso di decesso	6
c) Prelievi liberamente determinabili	7
1. Definizione e requisiti di accesso	7
2. Modalità di presentazione della richiesta	7
3. Regime Fiscale	8
4. Modalità di rivalutazione della prestazione	8
5. Tempistiche e modalità di liquidazione	9
6. Costi	9
7. Beneficiari in caso di decesso	9

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 ha riformato il D.lgs. n. 252/2005, introducendo **nuove prestazioni** di previdenza complementare, richiedibili al pensionamento, alternative alla rendita vitalizia. Si tratta, in particolare, della '**Rendita a durata definita**' e dei '**Prelievi liberamente determinabili**'.

Differentemente dalla rendita vitalizia, l'accesso alle nuove prestazioni sopra indicate prevede che il relativo montante rimanga in gestione presso il Fondo pensione. Mentre la rendita vitalizia è erogata dall'impresa di assicurazione, la 'rendita a durata definita' ed i 'prelievi liberamente determinabili' sono erogati **direttamente dal Fondo pensione**.

In questa informativa trovi una descrizione di tali prestazioni, dei requisiti di accesso, delle modalità di erogazione e del regime fiscale applicabile.

Oltre a tale informativa, potrà esserti utile **consultare**:

- il Documento sulle rendite, che espone le differenze tra le nuove prestazioni e le rendite vitalizie;
- il Documento sul regime fiscale, che dettaglia il trattamento fiscale applicabile alle rendite vitalizie ed alle nuove prestazioni;
- la Nota Informativa – Parte II – Scheda 'Le opzioni di investimento', che descrive i comparti in cui può essere investito il montante da destinare a tali nuove tipologie di prestazione;
- il Supplemento alla Nota Informativa, che descrive le prestazioni pensionistiche ed i relativi punti di attenzione.

Tale documentazione è disponibile sul sito istituzionale **fondo.previp.eu** oppure può essere richiesta all'indirizzo **fondo@previp.eu**.

Considerata la numerosità delle tipologie di prestazione richiedibili al pensionamento, nonché le consistenti differenze tra le stesse, sia in termini di rischio sia in termini di trattamento fiscale, **se sei pensionato (pensionando)** iscritto a Previp ed intendi richiedere una prestazione, prima di decidere ti suggeriamo di **contattarci** ai seguenti recapiti per ottenere l'assistenza necessaria ad effettuare una **scelta consapevole e coerente** con i tuoi bisogni:

e-mail: fondo@previp.eu

Servizio Clienti : Numero Verde 800 894 999 (+39 0521 192 2197 da rete mobile o dall'Estero).

Rendita a Durata Definita

1. Definizione e requisiti di accesso

La legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto rilevanti novità in materia di previdenza complementare. In particolare, il Legislatore è intervenuto in modo significativo in tema di previdenza complementare introducendo, tra le altre cose, nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia assicurativa, per gli aderenti che raggiungono i requisiti pensionistici previsti dal sistema di base di appartenenza.

Tra le principali novità si annovera la Rendita a Durata Definita (di seguito R.D.D.), consistente nell'erogazione, da parte del Fondo, di una rendita periodica la cui durata è predeterminata sulla base della speranza di vita attesa residua dell'aderente, calcolata al momento dell'esercizio del diritto alla prestazione in corrispondenza della età anagrafica dell'aderente medesimo. Gli anni interi della speranza di vita residua utilizzati dal Fondo ai fini del calcolo della R.D.D. sono quelli determinati da ISTAT.

I requisiti di accesso a tale prestazione sono:

- maturazione dei requisiti pensionistici, nel regime obbligatorio di appartenenza (generalmente INPS);
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

In caso di attivazione della prestazione nella forma di R.D.D., il relativo montante previdenziale rimane in gestione presso il Fondo.

Sul montante erogabile in forma di R.D.D. non potrà essere esercitata alcuna delle prerogative individuale previste dal D.lgs. n.252/2005 per la fase di accumulo (anticipazioni, riscatti parziali, etc.) con l'unica eccezione dello switch di comparto. Una volta attivata l'erogazione nella forma di R.D.D., inoltre, non sarà possibile effettuare versamenti contributivi aggiuntivi.

2. Modalità di presentazione della richiesta

Per richiedere e ottenere l'erogazione della R.D.D. è necessario compilare l'apposito modulo 'A3- Rendita a Durata definita Vecchi Iscritti' e 'A4 -Rendita a Durata definita Nuovi Iscritti', disponibili all'interno dell'area web riservata del sito fondo.previp.eu e, a corredo dell'istanza, produrre la documentazione di seguito riportata:

- documento di identità valido;
- attestazione del pensionamento, rilasciato dall'Ente Previdenziale di appartenenza (generalmente l'INPS), con indicazione della data di decorrenza e della categoria della pensione erogata;
- attestazione del Fondo di origine riportante la data di iscrizione e la circostanza che la posizione non è stata interamente riscattata¹.

All'interno del modulo dovranno essere indicati:

- a) la percentuale del montante accumulato da destinare alla costituzione di una Rendita a Durata Definita;
- b) il comparto di investimento cui far confluire il montante da destinare alla R.D.D. (facoltativo).

¹ Da produrre solo nel caso in cui si risulti iscritti ad altre forme di previdenza complementare non interamente riscattate

La scelta effettuata con riferimento al punto a) non è reversibile: a seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, la percentuale del montante non potrà essere successivamente modificata.

La R.D.D. può essere richiesta solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e può essere abbinata alla prestazione pensionistica erogata in capitale, in alternativa alla rendita vitalizia assicurativa. Qualora lo ritenga opportuno, l'aderente ha facoltà di revocare la R.D.D. solo per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia assicurativa. Tale opzione è esercitabile in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, qualora si intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. A tal fine dovrà essere compilato il modulo 'T2-revoca rendita a durata definita', disponibile all'interno dell'area web riservata del sito fondo.previp.eu.

La R.D.D. non è cumulabile con i prelievi liberamente determinabili né con la R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata).

Ricordiamo che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con la Deliberazione del 25 giugno 2026, ha previsto un periodo transitorio per consentire ai fondi pensione di adeguarsi alle disposizioni normative; pertanto, le eventuali richieste di prestazione nella forma di 'rendita a durata definita' potranno essere trasmesse solamente tramite canale e-mail, all'indirizzo fondo@previp.eu.

Per ulteriori dettagli in relazione alle tipologie di rendita richiedibili, puoi consultare il 'Documento sulle rendite' disponibile alla sezione 'Documentazione istituzionale' del sito fondo.previp.eu.

3. Regime fiscale

La parte imponibile della R.D.D. è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare ed è assoggettata alla tassazione prevista per la prestazione pensionistica in capitale. In particolare, le somme relative al periodo fiscale successivo al 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari sino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.

La prestazione 'Rendita a Durata Definita' è equiparata, dal punto di vista fiscale, ad una prestazione in forma di capitale; pertanto, la fiscalità applicata alla prestazione maturata sino al 31 dicembre 2006 differisce da quella applicabile alla prestazione in forma di rendita vitalizia.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai paragrafi "3k" e "3l" del 'Documento sul regime fiscale' di Previp Fondo Pensione, disponibile sul sito istituzionale fondo.previp.eu.

4. Determinazione e corresponsione della R.D.D.

Ai fini della determinazione della durata della Rendita a Durata Definita (R.D.D.), trovano applicazione le tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, già impiegate nell'ambito del sistema previdenziale obbligatorio per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e disponibili sul sito dell'ISTAT. L'utilizzo di tali strumenti consente di assicurare coerenza metodologica tra il sistema di previdenza pubblica e quello complementare, nonché l'adozione di parametri aggiornati e statisticamente attendibili.

Sotto il profilo delle modalità di calcolo della durata standard della R.D.D., il comma 3-ter dell'art. 11 prevede che la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita riferita all'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione come determinata dall'ISTAT. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto; in altri termini, la prestazione annua si ottiene dividendo il capitale disponibile al momento dell'accesso alla prestazione per la durata attesa della stessa.

Vi è pertanto il rischio che la durata effettiva della vita dell'aderente sia superiore alla speranza di vita teorica utilizzata per la determinazione della prestazione, con conseguente esaurimento del capitale disponibile. In caso di attivazione della prestazione R.D.D., pertanto, l'aderente sopporta un rischio di longevità.

5. Modalità di rivalutazione della R.D.D.

Al fine di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata durante il periodo di erogazione della R.D.D., la porzione di montante destinata alla R.D.D. continuerà ad essere mantenuta in gestione presso il Fondo, sulla base della scelta di investimento effettuata dall'aderente, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

L'importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolato di volta in volta e terrà quindi conto dell'incremento o della diminuzione del valore della quota del comparto di investimento utilizzato² (rischio di investimento).

Salvo diversa indicazione da parte dell'aderente, il montante da destinare a R.D.D. verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente (Linea 1 – gestione assicurativa garantita).

Il comparto di investimento potrà essere modificato successivamente, decorsi almeno 365 giorni dalla data di attivazione della R.D.D., compilando il modulo 'S2- Switch rendita a durata definita'.

6. Tempistiche e modalità di liquidazione

La prima rata di R.D.D. verrà corrisposta entro 180 giorni a far data dal pervenimento del modulo di richiesta e della documentazione integrativa (di cui al punto 2. del presente Documento), sul conto corrente intestato/cointestato all'aderente. Le rate successive alla prima verranno corrisposte con periodicità trimestrale.

Il pagamento di ciascuna rata sarà seguito dall'inoltro, via e-mail o, se specificatamente richiesto, all'indirizzo di residenza di una quietanza di liquidazione contenente il dettaglio della fiscalità applicata

La quietanza di liquidazione verrà in ogni caso pubblicata nella sezione DOCUMENTAZIONE > Prospetti di liquidazione delle prestazioni dell'area riservata dell'aderente.

Successivamente all'erogazione della prima rata, le rate successive saranno corrisposte con cadenza trimestrale. Non è possibile optare per un frazionamento differente.

7. Costi

Non sono previsti costi a carico degli aderenti.

8. Beneficiari in caso di decesso

Al momento della presentazione della richiesta, l'aderente è tenuto ad indicare i beneficiari che, in caso di decesso, potranno riscattare, in un'unica soluzione, l'eventuale montante residuo.

² Per maggiori informazioni in merito ai comparti è possibile consultare la Nota Informativa pubblicata sul sito istituzionale di Previp nella sezione Documenti > Documentazione Istituzionale.

Prelievi Liberamente Determinabili

1. Definizione e requisiti di accesso

La legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto rilevanti novità in materia di previdenza complementare. In particolare, il Legislatore è intervenuto ampliando le opzioni di prestazione alternative alla rendita vitalizia assicurativa a favore degli aderenti che raggiungono i requisiti pensionistici previsti dal sistema previdenziale di base. Tra le principali innovazioni si annovera la possibilità, per l'aderente, di ottenere una parte della posizione previdenziale maturata in forma di prelievi liberamente determinabili. L'aderente ha quindi facoltà di richiedere, tempo per tempo, l'erogazione parziale del montante previdenziale accumulato (i prelievi). Tali erogazioni dovranno, tuttavia, rispettare il limite massimo corrispondente all'ammontare delle ipotetiche rate di Rendita a Durata Definita (R.D.D.) maturate e non rimosse, fino al momento della richiesta.

I requisiti di accesso a tale prestazione sono:

- maturazione dei requisiti pensionistici, nel regime obbligatorio di appartenenza (generalmente INPS);
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

In caso di attivazione della prestazione nella forma di prelievi liberamente determinabili, il relativo montante previdenziale rimane in gestione presso il Fondo.

Sul montante erogabile in forma di prelievi liberamente determinabili non potrà essere esercitata alcuna delle prerogative individuale previste dal D.lgs. n.252/2005 per la fase di accumulo (anticipazioni, riscatti parziali, etc.) con l'unica eccezione dello switch di comparto. Una volta attivata l'erogazione nella forma di prelievi liberamente determinabili, inoltre, non sarà possibile effettuare versamenti contributivi aggiuntivi.

2. Modalità di presentazione della richiesta

Al fine di richiedere e ottenere l'erogazione di un prelievo liberamente determinabile, è necessario compilare l'apposito modulo denominato 'A7 - Prelievi Liberamente Determinabili - Vecchi Iscritti' ovvero 'A8- Prelievi Liberamente Determinabili - Nuovi Iscritti', disponibili all'interno dell'area web riservata del sito fondo.previp.eu e allegare, a corredo dell'istanza, la seguente documentazione:

- documento di identità valido;
- attestazione del pensionamento, rilasciato dall'Ente Previdenziale di appartenenza (generalmente l'INPS), con indicazione della data di decorrenza e della categoria della pensione erogata;
- attestazione del Fondo di origine riportante la data di iscrizione e la circostanza che la posizione non è stata interamente riscattata³.

Ciascun aderente ha facoltà di indicare, all'interno del modulo, l'importo ovvero la percentuale della posizione di cui intende richiedere l'erogazione.

Qualora lo ritenga opportuno, l'aderente può esercitare la facoltà di revoca della prestazione esclusivamente al fine di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale opzione è esercitabile in qualsiasi momento, anche mediante trasferimento del montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, qualora si intenda

³ Da produrre solo nel caso in cui si risulti iscritti ad altre forme di previdenza complementare non interamente riscattate.

accedere alle condizioni di rendita vitalizia da questa offerte. A tal fine dovrà essere compilato l'apposito modulo 'T-Revoca', disponibile all'interno dell'area web riservata del sito fondo.previp.eu.

I prelievi liberamente determinabili possono essere richiesti solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e possono essere abbinati alla prestazione pensionistica erogata in capitale, in alternativa alla rendita vitalizia assicurativa.

I prelievi liberamente determinabili non sono cumulabili con la Rendita a Durata Definita e con la R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata). L'attivazione della prestazione nella forma di prelievi liberamente determinabili non determina l'erogazione automatica di una prestazione periodica, in quanto è l'aderente a definire importo e tempistica di erogazione. Pertanto, ogni erogazione è subordinata alla trasmissione del modulo di richiesta della prestazione (A7 - Prelievi Liberamente Determinabili – Vecchi Iscritti ovvero 'A8- Prelievi Liberamente Determinabili – Nuovi Iscritti).

Ricordiamo che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con la Deliberazione del 25 giugno 2026, ha previsto un periodo transitorio per consentire ai fondi pensione di adeguarsi alle disposizioni normative; pertanto, le eventuali richieste di prestazione nella forma di 'prelievi liberamente determinabili' potranno essere trasmesse solamente tramite canale e-mail, all'indirizzo fondo@previp.eu.

Evidenziamo, infine, che un'eccessiva concentrazione di prelievi nella fase iniziale comporta il rischio di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento. In caso di attivazione della prestazione 'prelievi liberamente determinabili', l'aderente sopporta un rischio longevità, cioè il rischio che la durata della sua vita sia superiore alla speranza di vita utilizzata ai fini del calcolo della prestazione, con conseguente esaurimento del capitale disponibile.

Per ulteriori dettagli in relazione alle tipologie di rendita richiedibili, puoi consultare il 'Documento sulle rendite' disponibile alla sezione 'Documentazione istituzionale' del sito fondo.previp.eu.

3. Regime fiscale

La parte imponibile della prestazione è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare ed è assoggettata alla tassazione prevista per la prestazione pensionistica in capitale. In particolare, le somme relative al periodo fiscale successivo al 1° gennaio 2007, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, sino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.

La prestazione 'prelievi liberamente determinabili' è equiparata, dal punto di vista fiscale, ad una prestazione in forma di capitale; pertanto, la fiscalità applicata alla prestazione maturata sino al 31 dicembre 2006 differisce da quella applicabile alla prestazione in forma di rendita vitalizia.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai paragrafi "3o" e "3p" del 'Documento sul regime fiscale' di Previp Fondo Pensione, disponibile sul sito istituzionale fondo.previp.eu.

4. Modalità di rivalutazione

Al fine di favorire una gestione attiva della posizione individuale mantenuta presso il Fondo, le somme non liquidate continueranno a essere investite in conformità alla scelta di investimento effettuata dall'aderente, consentendo allo stesso di beneficiare dei rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria.



Fondo Pensione

L'importo tempo per tempo erogabile, pertanto, terrà conto dell'incremento o della diminuzione del valore della quota del comparto di investimento utilizzato⁴ (rischio di investimento).

Salvo diversa indicazione da parte dell'aderente, il montante da destinare ai prelievi liberamente determinabili verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente (Linea 1 – gestione assicurativa garantita).

Il comparto di investimento potrà in ogni caso essere modificato successivamente, decorsi almeno 365 giorni dalla data di richiesta della prestazione pensionistica compilando il modulo 'H- Switch', disponibile all'interno dell'area riservata del sito fondo.previp.eu.

5. Tempistiche e modalità di liquidazione

Il Fondo provvederà all'erogazione delle somme richieste entro 180 giorni solari dalla data di ricezione del modulo di richiesta, (corredato dalla documentazione integrativa di cui al punto 2 del presente Documento) mediante accredito sul conto corrente intestato/cointestato all'aderente.

Il pagamento di ciascuna rata sarà seguito dall'inoltro di una quietanza di liquidazione contenente il dettaglio della prestazione erogata.

La quietanza di liquidazione verrà in ogni caso resa disponibile nella sezione 'DOCUMENTAZIONE > Prospetti di liquidazione delle prestazioni' dell'area riservata del sito web fondo.previp.eu.

6. Costi

Non sono previsti costi a carico degli aderenti.

7. Beneficiari in caso di decesso

Al momento della presentazione della richiesta, l'aderente è tenuto ad indicare i beneficiari che, in caso di decesso, potranno riscattare, in un'unica soluzione, l'eventuale montante residuo.

⁴ Per maggiori informazioni in merito ai comparti è possibile consultare la *Nota Informativa* pubblicata sul sito istituzionale di Previp nella sezione *Documenti > Documentazione Istituzionale*.



Previp Fondo Pensione

Via Tiziano, 32

20145 Milano

N° verde 800 894 999

mobile e dall'estero 0521 1922197

fondo@previp.eu

www.previp.eu